



SOCIETA' ITALIANA DOCENTI DI TRASPORTI

Statuto societario

Articolo 1) Costituzione e denominazione

E' Costituita un'Associazione denominata "Società Italiana dei Docenti di Trasporti" con sede in Roma, presso la Facoltà di Ingegneria - Università La Sapienza.

Articolo 2) Scopi

La "Società Italiana dei Docenti di Trasporti" è una istituzione culturale, senza fini di lucro, con lo scopo di:

- a) promuovere e sviluppare la ricerca nel campo dei trasporti, favorendo i contatti tra gli studiosi, agevolando, mediante pubblicazione, la diffusione delle conoscenze, organizzando e partecipando a congressi e riunioni;
- b) partecipare al dibattito sulle scelte nel settore dei trasporti a livello nazionale e locale;
- c) stabilire contatti e scambi con istituzioni equivalenti di altri paesi.

Articolo 3) Attività

Per conseguire i suoi scopi l'Associazione:

- a) tiene adunanze annuali ordinarie e straordinarie;
- b) pubblica annualmente il risultato dei suoi studi negli atti della "Società Italiana dei Docenti di Trasporti";
- c) facilita, coi modi che reputerà più opportuni ed a titolo di incoraggiamento, le iniziative scientifiche e didattiche o comunque volte all'incremento delle conoscenze sui trasporti;
- d) svolge studi e ricerche e fornisce pareri su commissione di enti pubblici e privati su temi di rilevante interesse scientifico.

Articolo 4) Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili, dai libri e dalle pubblicazioni inventariate, di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali acquisti, lasciti e donazioni, espressamente destinati all'Associazione ad incremento del suo patrimonio.

Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle quote di ammissione dei soci e dalle quote annuali, dai contributi dei soci, dai prodotti della stampa, da contributi statali, di enti pubblici e privati, da elargizioni ricevute per il conseguimento dei suoi fini sociali, nonché dai contributi ricevuti per lo svolgimento degli studi e ricerche e per l'espressione dei pareri di cui al punto d) del precedente articolo 3.

Le quote associative vengono fissate annualmente dal Consiglio Direttivo.

I beni dell'Associazione devono essere iscritti in speciali inventari.

Articolo 5) Soci

I soci si distinguono in:

- a) soci ordinari;
- b) soci onorari;
- c) soci emeriti;
- d) soci aggregati;
- e) soci sostenitori;
- f) soci juniores.

a) Divengono soci ordinari, a domanda, i professori ed i ricercatori universitari di ruolo afferenti al settore scientifico disciplinare ICAR/05, nonché i professori universitari di altre discipline che abbiano dato contributi significativi nel settore dei trasporti, sia italiani che stranieri, presentati da almeno dieci soci esterni al Consiglio Direttivo.

Ai soci ordinari è conferito il potere di voto.

b) La nomina a socio onorario è conferita dall'Assemblea su designazione del Consiglio Direttivo ai professori universitari ed ai ricercatori fuori ruolo e/o in pensione afferenti al settore scientifico disciplinare ICAR/05; la quota associativa è da corrispondere in misura del 50% rispetto alla quota associativa ordinaria.

Ai soci onorari è conferito potere di voto.

c) La nomina a socio emerito viene conferita dall'Assemblea su designazione del Consiglio Direttivo, a personalità italiane e straniere che, per meriti accademici, operativi, gestionali ed organizzativi siano pervenute in chiara fama negli studi delle discipline dei trasporti o affini; essi non sono tenuti a corrispondere alcuna quota associativa.

Ai soci emeriti non è conferito potere di voto.

d) La nomina a socio aggregato viene conferita dall'Assemblea su designazione del Consiglio Direttivo, ad esperti del settore delle discipline dei trasporti o affini, presentati da almeno quindici soci ordinari esterni al Consiglio Direttivo.

I soci aggregati sono tenuti a corrispondere la quota associativa.

Ai soci aggregati non è conferito potere di voto.

e) Possono divenire soci sostenitori organi della Pubblica amministrazione, Università e Dipartimenti Universitari, enti pubblici e privati, società nelle persone dei loro rappresentanti delegati. Questi non possono assumere la carica di Presidente o Vice Presidente.

Ai soci sostenitori non è conferito potere di voto.

f) Possono diventare soci juniores i giovani collaboratori degli istituti e dei Dipartimenti ed i dottorandi in Trasporti. La nomina dei soci juniores avviene su presentazione di un socio ordinario; la qualifica per i soci juniores deve essere verificata ogni triennio.

Compete esclusivamente al Consiglio Direttivo di giudicare sulla accettazione o meno delle domande.

Ai soci juniores non è conferito potere di voto.

La qualità di socio si perde per dimissioni o per revoca disposta dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente o di uno dei Consiglieri a seguito di inadempimento degli obblighi inerenti alla qualità del socio e di grave inosservanza delle disposizioni dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni dell'Associazione.

I soci che non dovessero pagare per anni tre consecutivi la quota associativa vengono esclusi dall'assemblea, con conseguente abolizione del diritto di voto. La regolarizzazione del pagamento relativo all'anno corrente è da effettuarsi entro la data del 31/12.

Articolo 6) Organi

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio Direttivo, il Presidente ed il Collegio dei Revisori dei Conti sono eletti dall'assemblea con le modalità previste dal regolamento. Essi durano in carica tre anni.

Articolo 7) L'Assemblea

L'Assemblea dei soci è l'organo deliberante generale della Associazione; ne determina gli indirizzi di massima per la gestione dell'attività ed esercita tutte le attribuzioni previste dal presente Statuto.

L'Assemblea è costituita da tutti i soci onorari, ordinari, emeriti, aggregati, sostenitori e juniores in regola con il pagamento delle quote associative ed è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo ogni quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa:

- a) approva il conto consuntivo e le previsioni di bilancio;
- b) approva i regolamenti previsti dallo Statuto o comunque necessari;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti relativi alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o comunque sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) elegge il Presidente, il Consiglio Direttivo ed i Revisori dei Conti.

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione dell'argomento da trattare, dai Revisori dei Conti o da almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto. L'Assemblea Straordinaria dovrà essere convocata entro 30 gg. dalla data in cui viene richiesta.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche allo Statuto sociale su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo dei soci. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole dei tre quarti dei soci.

Articolo 8) Funzionamento dell'Assemblea

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono tenute di regola presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'organo amministrativo che può fissare un luogo diverso purché sito sul territorio dello Stato.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata mediante lettera da spedire per posta, fax o e-mail almeno trenta giorni prima della sua effettuazione. L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e dell'eventuale seconda convocazione nonché dell'Ordine del Giorno.

La seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno della prima.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, con la metà più uno dei soci aventi diritto di voto ed in seconda convocazione con almeno il 35% dei soci aventi diritto di voto.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto; può farsi rappresentare da altri soci mediante delega scritta.

Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.

L'Assemblea è presieduta da un Presidente eletto dall'Assemblea stessa e delibera a maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni debbono essere riportate su apposito registro dei verbali.

Normalmente le votazioni avvengono in forma palese: Le votazioni su argomenti riguardanti persone possono avvenire a richiesta per scrutinio segreto.

Le votazioni devono farsi per appello nominale ove lo richieda un quinto dei soci presenti.

Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono svolte da un socio scelto dal Presidente dell'Assemblea.

Articolo 9) Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, nell'ambito degli indirizzi di massima determinati dall'Assemblea dei soci, amministra

l'associazione e adotta tutte le iniziative idonee per la realizzazione dello scopo sociale.

Il consiglio si compone:

a) del Presidente, eletto dall'Assemblea tra i soci ordinari docenti di discipline del settore scientifico-disciplinare ICAR/05;

b) di nove componenti eletti dall'Assemblea tra i soci docenti di discipline del settore scientifico-disciplinare ICAR/05 così ripartiti:

- tre soci professori ordinari;
- tre soci professori associati;
- tre soci ricercatori;

c) di un componente eletto dall'Assemblea tra i soci ordinari docenti universitari non appartenenti al settore ICAR/05;

d) di un componente eletto dall'Assemblea tra i soci sostenitori secondo norme del presente statuto.

e) di un componente di supporto eletto dai soci juniores tra i soci juniores, che non ha diritto di voto.

Nel caso di inesistenza di almeno cinque soci universitari non appartenenti al settore disciplinare ICAR/05, il Consiglio Direttivo sarà privo del componente appartenente a questa categoria.

Nel caso di inesistenza di almeno cinque soci sostenitori, il Consiglio Direttivo sarà privo del componente appartenente a questa categoria.

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea per votazioni a scheda segreta secondo forme di rappresentanza territoriale definite da regolamento.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti un Vice Presidente, un Segretario ed un Vice Segretario Tesoriere. Il Segretario deve essere un docente del settore scientifico-disciplinare ICAR/05.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, provvede in particolare:

- a) a redigere il regolamento, i programmi dell'attività sociale in conformità allo Statuto ed agli indirizzi di massima determinati dall'Assemblea ed a curarne l'esecuzione;
- b) a redigere annualmente il conto consuntivo e di previsione;
- c) a stipulare tutti gli atti ed i contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i componenti possono essere rieletti consecutivamente una volta sola a meno che non siano eletti alla carica di Presidente ed in questo caso con la limitazione di cui al successivo articolo 11.

Articolo 10) Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti. Le sedute sono valide con l'intervento di almeno la metà dei componenti tra i quali il Presidente o il Vice Presidente.

I componenti del Consiglio che non abbiano preventivamente comunicato per iscritto i motivi dell'assenza a tre sedute consecutive sono dichiarati a tutti gli effetti decaduti dalla carica con delibera del Consiglio stesso.

L'avviso di convocazione dovrà essere fatto per iscritto e spedito per posta, per fax, o per e-mail almeno 10 giorni prima della data stabilita per la seduta.

L'avviso dovrà contenere l'ordine del giorno. Le votazioni sono di norma palesi: per le decisioni riguardanti le persone, su richiesta anche di un solo componente la votazione può essere segreta.

Articolo 11) Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale. Ha il potere di compiere operazioni bancarie attive e passive. È espressamente autorizzato alla firma di convenzioni e contratti, preventivamente approvati dal Consiglio Direttivo, con enti pubblici e privati per il conseguimento degli scopi propri dell'Associazione. Compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione e quelli con carattere di urgenza, salvo ratifica del Consiglio nella prima riunione successiva. Vigila sull'esatta esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea. In caso di votazione in cui si pervenga a risultati di pareggio, il voto del Presidente esprime parere vincolante. In caso di assenza o di inadempimento è sostituito dal Vice Presidente al quale può delegare parte delle proprie attribuzioni.

Dura in carica un triennio e può essere rieletto una sola volta.

Il Presidente, inoltre, viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per l'eventuale conseguimento del riconoscimento dell'Associazione presso le competenti autorità e quelle intese all'acquisto da parte dell'Associazione della personalità giuridica; ai soli fini di cui sopra il Consiglio Direttivo viene facultato ad apportare al presente Statuto tutte le modifiche che venissero richieste dalle competenti autorità.

Articolo 12) Il Segretario

Il Segretario cura la redazione, la raccolta dei verbali delle adunanze ordinarie e straordinarie dell'Assemblea e dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 13) Il Vice Segretario Tesoriere

Il Vice Segretario Tesoriere tiene il libro dei soci, cura la corrispondenza dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, tiene la cassa sociale, cura gli inventari, provvede a quanto altro commessogli dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.

Articolo 14) I Revisori dei conti

I Revisori dei Conti sono nominati in numero di tre, due effettivi ed uno supplente, eletti nel proprio interno dall'Assemblea dei soci aventi diritto di voto.

I Revisori provvedono al controllo dell'amministrazione dell'Associazione ed accompagnano con una relazione il conto consuntivo. Essi durano in carica tre anni e possono essere rieletti consecutivamente una sola volta.

I Revisori dei conti possono, in ogni momento, anche individualmente verificare la regolare tenuta della contabilità ed effettuare eventuali ispezioni e controlli sulla gestione economica e patrimoniale.

Articolo 15) Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario va dal primo gennaio al trentun dicembre di ciascun anno. Il conto consuntivo, redatto dal Consiglio Direttivo, è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci.

A tal fine il conto consuntivo deve essere depositato, con la relazione dei Revisori dei Conti, almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Cosenza, 09/06/2008.